



**Comune  
di  
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

---

Delibera di GIUNTA nr. \*240\* del 24/09/2019 (COPIA)

---

Oggetto APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO CON ALLEGATA RELAZIONE SULLA GESTIONE (COMPRENDEnte LA NOTA INTEGRATIVA), PER LESERCIZIO 2018.

---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Settembre in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:

1	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente
2	CONSIGLIO ANGELO MICHELE	Presente
3	RIGANTE ROBERTA	Presente
4	NAGLIERI GIOVANNI	Assente
5	STORELLI DOMENICO	Presente
6	SASSO VITTORIA	Presente
7	PARISI NATALE	Presente
8	SPINA ANTONIA	Presente

**Risultano presenti sette componenti.**

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale PEDONE DOTT. ANGELO.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente ANGARANO ANGELANTONIO sottopone all'esame della Giunta l'argomento in oggetto.

---

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 06/06/2019, avente ad oggetto: "Definizione del Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) e perimetro di consolidamento esercizio 2018" è stato definito il relativo perimetro;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 03/06/2019 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2018, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Visti i bilanci dell'esercizio 2018, definitivamente approvati, degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati."

Tenuto conto che questo Ente ha partecipato alla sperimentazione nell'esercizio 2012 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 11 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 ha redatto il bilancio consolidato sin dall'esercizio 2015;

Richiamato l'art. 161, comma 4 del vigente TUEL, come modificato dalla Legge n. 145/2019 (legge di bilancio 2019), a norma del quale "Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i

dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019”;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

.....

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

.....”

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dalla Ripartizione Economico Finanziaria dell'Ente;

Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”, consentendo di:

a) “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;

b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico” (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del Bilancio Consolidato e della Relativa Relazione al Consolidato e nota integrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 233, del TUEL;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, come da allegato prospetto, il dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile;

Dato atto, altresì, che il Vice Segretario Generale ha vistato la proposta presente provvedimento ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.L.vo n.267/2000;

Visti

- il vigente D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267;

- il vigente D.Lgs. 23.06.2011, n.118;

- lo Statuto dell'Ente;

- il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del vigente D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema approvato con il presente provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni di cui una per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

#### DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato

**comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all'Organo di revisione dell'Ente;**

**3) di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti;**

**4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.**

---

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to ANGARANO ANGELANTONIO

Vice Segretario Generale f.to PEDONE DOTT. ANGELO

---

Copia conforme all'originale

Li', 25/09/2019

F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA



---

**CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 25/09/2019 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Segretario Generale  
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

---

Nr. Registro public. Albo Pretorio: 02724

---

**ATTESTATO  
DI  
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

---

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge.

Li', 24/09/2019

Vice Segretario Generale  
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

**CERTIFICATO  
DI  
ESECUTIVITA'**

---

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 06/10/2019.

Li', 07/10/2019

Segretario Generale  
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

# CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Bari

Codice Fiscale 83001630725 - Partita IVA 00973800725

- PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° DEL d.lgs.267/2000 -

## OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:

Approvazione dello schema di bilancio consuntivo con allegato  
relativo alle quote (compensi, lo stipendio integrativo) e l'accesso agli

## ESPRESSIONE PARERI

Parere Tecnico:

*ferenci*

Bisceglie, li 23/9/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere Contabile

*ferenci*

Bisceglie, li 23/9/2011

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

Attestazione di conformità

*Confess*

Bisceglie, li 24/9/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

